

## NOVITA' FISCALI DEL 2022

Si riepilogano di seguito le principali novità in materia fiscale e di interesse generale contenute nei provvedimenti normativi entrati in vigore all'inizio del 2022.

### **Limite annuo di crediti in compensazione nel modello F24 o rimborsabili a 2 milioni**

Dall'1.1.2022 è fissato a 2 milioni di euro il limite annuo dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24 ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

Il limite di 2 milioni di euro era già previsto, provvisoriamente, per il solo anno 2021, mentre era stato già aumentato da 700.000 euro a un milione per il 2020.

### **Crediti d'imposta agevolativi**

Il suddetto limite non è applicabile ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale, per i quali vige l'apposito limite di 250.000 euro.

### **Escluse da IRAP le attività individuali**

Dal 2022 non è più dovuta l'IRAP dagli imprenditori individuali e dai professionisti.

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti, quali le società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti.

### **Riforma dell'IRPEF**

E' stata introdotta una riforma dell'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) che prevede la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali e del "trattamento integrativo della retribuzione".

### **Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF**

Le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4:

- fino a 15.000,00 euro, 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00, euro 25%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00, euro 35%;
- oltre 50.000,00, euro 43%.

### **Decorrenza delle nuove disposizioni**

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l'1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023). Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

### **Nuova nomenclatura TARIC 2022**

Con il regolamento di esecuzione UE n. 2021/1832 è stata aggiornata dall'1/1/2022 la versione della TARIC, prevedendo oltre 760 cambiamenti tra nuovi codici e voci tariffarie esistenti oggetto di modifiche.

Il nuovo regolamento, l'elenco dei codici soppressi, l'elenco dei codici di nuova istituzione o modificati, le tabelle di trasposizione sono disponibili al seguente link: <https://www.adm.gov.it/portale/-/tar-2021-071-417678>.

### **Aumento del tasso di interesse legale all'1,25%**

Il tasso di interesse legale aumenta dallo 0,01% all'1,25% dall'1/1/2022.

L'incremento del tasso di interesse legale comporta l'aumento degli importi dovuti per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso. Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, pro-rata temporis, pari:

- allo 0,5%, dall'1.1.2015 al 31.12.2015;
- allo 0,2%, dall'1.1.2016 al 31.12.2016;
- allo 0,1%, dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
- allo 0,3%, dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- allo 0,8%, dall'1.1.2019 al 31.12.2019;
- allo 0,05%, dall'1.1.2020 al 31.12.2020;
- allo 0,01%, dall'1.1.2021 al 31.12.2021;
- all'1,25%, dall'1.1.2022.

L'aumento del tasso di interesse legale (determinato con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione) rileva anche in caso di versamento rateale delle somme dovute in accertamento con adesione, acquiescenza all'accertamento, conciliazione giudiziale.

L'aumento ha determinato anche la rideterminazione dei coefficienti per il diritto di usufrutto e per le rendite.

### **Misure per il sostegno al credito delle imprese**

Sono state prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.

#### **Fondo di Garanzia PMI**

È prorogata al 30.6.2022 l'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:

- dall'1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum;
- la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall'1.1.2022, all'80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall'1.4.2022, al pagamento di una commissione.

E' prorogata al 30.6.2022 l'operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà come segue:

- l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;
- la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l'ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);
- le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell'importo dell'operazione finanziaria, anziché dell'80%.

#### **Garanzia SACE**

E' stata prorogata al 30.6.2022.

#### **Garanzia green**

Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal saranno determinate annualmente con la legge di bilancio.

#### **La rivalutazione dei marchi si ammortizza in cinquanta anni**

La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap del maggior valore imputato alle attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, è effettuata in misura non superiore a 1/50.

#### **Cessione delle attività immateriali**

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee o di eliminazione, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. Per l'acquirente la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal venditore, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

#### **Opzione con versamento di imposta sostitutiva**

E' possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato nella misura di 1/18 mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 12% fino a 5 milioni, 14% da 5 a 10 milioni, 16% oltre, al netto dell'imposta sostitutiva determinata in sede di rivalutazione, da effettuare in un massimo di 2 rate annuali di pari importo.

#### **Revoca della rivalutazione**

I soggetti che, al 1° gennaio 2022, hanno provveduto alla rivalutazione ed al versamento delle imposte sostitutive hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in

compensazione dell'importo delle imposte versate, secondo modalità e termini che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

### **Sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2021**

Anche nei bilanci relativi all'esercizio 2021, redatti in base alle disposizioni del codice civile, è possibile sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all'esercizio 2020.

La disposizione si applica soltanto ai soli soggetti che non hanno inserito nel bilancio 2020 gli ammortamenti.

### **Cartelle di pagamento - Posticipazione dei termini di pagamento**

Per le cartelle di pagamento notificate dall'1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

L'agevolazione era già prevista per le cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021.

### **Contributi a fondo perduto - Esclusione controlli carichi di ruolo pendenti**

Le somme che l'Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fondo perduto previsto dalla legislazione emergenziale vanno corrisposte senza eseguire la verifica dei carichi di ruolo pendenti.

Non opera quindi la procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, che prevede la verifica dei carichi pendenti e l'eventuale pignoramento delle somme da erogare per i pagamenti pari o superiori a 5.000 euro.

### **Percentuali di compensazione IVA**

Anche per l'anno 2022 le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, effettuate da produttori agricoli in regime speciale (art. 34 del DPR 633/72), vengono fissate al 9,5%.

### **Detassazione Irpef per coltivatori diretti e Iap**

Viene prorogata nel 2022 l'esenzione Irpef per i redditi dominicale e agrario dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti e degli Iap iscritti alla relativa previdenza agricola.

### **Incentivi per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli**

Sono estesi e rifinanziati gli incentivi per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli, con riconoscimento di un contributo pari al 60% del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di 3.500,00 euro e contributo pari al 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al PRA, all'imposta di bollo e all'IPT.

*Aggiornato al 22 gennaio 2022*